

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 21

Adunanza 24 novembre 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VALPERGA – 7[^] VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 416 – 44126/2009

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori UGO PERONE e ALESSANDRA SARTORIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Valperga:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 30-13937 del 15/11/2004;
- ⇒ ha approvato, con le deliberazioni di C.C. n. 09 del 16/03/2006, n. 25 del 28/09/2006, n. 05 del 22/02/2007 e n. 30 del 09/11/2007 quattro Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 40 del 06/10/2009, il progetto preliminare della 7[^] Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del succitato settimo comma dell'art. 17, che ha trasmesso alla Provincia in data 23/10/2009 per il pronunciamento di compatibilità (*Prat. n. 117/2009*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 3.469 abitanti nel 1971, 3.496 abitanti nel 1981, 3.403 abitanti nel 1991 e 3.144 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in diminuzione nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 1.337 ettari, così ripartiti: 825 di pianura (pari a circa il 62 % del territorio comunale) e 513 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 837 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 63 % del territorio comunale), 403 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20° e 97 ettari con pendenze superiori ai 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 413 ettari rientrano nella *Classe II^* (pari a circa il 31% della superficie comunale). Sono altresì presenti 345 ettari di "Aree boscate" (pari a circa il 26% del territorio comunale) e 243 ettari di Vigneti, frutteti e noccioleti;
- ⇒ sistema produttivo: appartiene al "*Bacino di valorizzazione produttivo di Valperga*" con i Comuni di: Busano, Favria, Forno Canavese, Oglianico, Rivara e Salassa;
- ⇒ risulta compreso nel "*Circondario d'Ivrea*", sub-ambito "*Area Cuornè*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ⇒ è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 7.1 del P.T.C. come "*Centro Storico di media rilevanza – Tipo C*";
- ⇒ appartiene alla Comunità Montana "*Alto Canavese*" con altri otto comuni (Canischio, Cuornè, Forno Canavese, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivra e San Colombano Belmonte);
- ⇒ fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 460 di Ceresole (ora di competenza provinciale nel tratto svincolo racc. Autostr. "To-Caselle" - Ceresole) e dalle Strade Provinciali n. 13 di Front, n. 36 di Salassa e n. 42 del Santuario di Belmonte, è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Pont Canavese;
 - è in fase di studio la circonvallazione di Valperga che prevede il potenziamento della S.P. n.13 e la realizzazione di una nuova sede viaria nella tratta compresa tra la S.P. n. 13 a nord di Busano e la ex S.S. 460 a est di Valperga;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Orco e Gallenca, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle acque pubbliche del R. Roncaria;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 115 ettari di territorio comunale pari a 56 ettari in fascia A e 59 ettari in fascia B;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 90 ettari del territorio sono classificati "aree inondabili" con tempo di ritorno 25-50 anni;
- ⇒ vocazioni storico culturali ambientali: la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte segnala un'area di 10 ettari sottoposta a vincolo archeologico;
- ⇒ tutela ambientale:

- una porzione del territorio comunale di 260 ettari è compresa nell'area Protetta Regionale denominata "Riserva Naturale - Sacro Monte di Belmonte";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della 7^a Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 40 del 06/10/2009 di adozione finalizzati ad apportare alcune variazioni sulla cartografica e sulla Normativa del Piano e dalla quale si evince la dichiarazione di esclusione motivata dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della 7^a Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- a) una correzione del perimetro dell'ambito *RE* (residenziale esaurito) per escludere un'area di inedificabilità in quanto compresa nella fascia di rispetto del Rio Giordanino;
- b) il riconoscimento di una nuova area *RA* (residenziale in zona agricola) per consentire l'applicazione della specifica Norma sull'edificio esistente;
- c) la modifica dell'intervento consentito su due immobili in area *CS* (centro storico), in particolare, nel primo si sostituisce la "demolizione senza ricostruzione" con la "ristrutturazione edilizia di tipo A" e nel secondo il "risanamento e restauro conservativo" con la "ristrutturazione di tipo B";
- d) nell'ambito *RC6* (residenziale di completamento) si propone di consentire la realizzazione di nuova costruzione con intervento diretto convenzionato, in luogo del previsto S.U.E, prevedendo un'altezza degli immobili di 10 m e un indice fondiario di 0,89 mc/mq a parità di abitanti previsti;
- e) per gli ambiti *RC SUE 1*, *RC SUE 2*, *RC SUE 3* sono consentiti l'attuazione di SUE parziali purché di estensione superiore al 30% della superficie territoriale
- f) la variazione di alcuni articoli delle Norme di Attuazione del Piano, ed in particolare:
 - art. 21 Centro storico – ai previsti interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia subordinati a SUE estesi a tutta l'area individuata nel Piano, vengono consentiti interventi con SUE parziali con un'estensione di almeno il 30% della superficie;
 - art. 51 Fasce e zone di rispetto – ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 166 del 01/08/2002 vengono consentiti all'interno della fascia cimiteriale "...interventi funzionali all'utilizzo degli edifici, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso ammessi dalle specifiche norme di area" (Cfr. comma 13, art. 51 – Norme di Attuazione del Piano);

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/12/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 28/10/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della 7^a Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Valperga, adottato con deliberazione C.C. n. 40 del 06/10/2009, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della 7^a Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Valperga la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta